



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n.28209, in data 20/09/2022, con la quale l'Università Ca' Foscari di Venezia ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità stradale in occasione della rimozione di un gruppo frigorifero provvisorio presso la sede di San Basilio, prospiciente l'area portuale di Venezia, programmata per il giorno 26/09/2022;

VISTA: la nota protocollo n.9961, in data 26/05/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni/prescrizioni per l'esecuzione dell'attività di che trattasi;

VISTA: la propria Ordinanza n. 150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - *“Nuovo Codice della Strada”* e ss.mm./ii;

RITENUTO: necessario disciplinare la circolazione veicolare e pedonale nell'area di San Basilio – area portuale di Venezia interessata dall'attività di che trattasi, ai fini dell'incolumità pubblica;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **26 settembre 2022**, dalle ore 06:00 e fino a termine esigenze, la ditta SIRAM S.p.A. e CARPIN AUTOGRU' S.r.l. eseguiranno, su commissione dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la rimozione di un gruppo frigorifero provvisorio presso la sede di San

Basilio (magazzino n. 5) di quest'ultima sita nel Comune di Venezia, con l'ausilio di mezzi tipo gru di ampie dimensioni e portata.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nell'area evidenziata in giallo di cui allo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, prospiciente gli edifici 5 e 6 dell'Università Ca' Foscari e dello IUAV di Venezia in località **San Basilio – area portuale di Venezia**, è vietata la sosta e la fermata dei veicolo a motore, di cicli e motocicli, nonché la circolazione pedonale, con esclusione dei mezzi e del personale interessato dall'attività di che trattasi, espressamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Articolo 2

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dovrà rispettare e far rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'AdSP-MAS con la nota in premessa richiamata:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino il regolare svolgimento del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine dell'attività in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.


Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii..

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP)  PIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

RIMOZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PROVVISORIO – AREA PORTUALE DI VENEZIA

